
Mostra rif. normativi

Legislatura 17^a - 6^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 256 del 31/07/2015

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 161-bis**

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

rilevato che:

il Governo ha accolto la maggior parte delle osservazioni contenute nel parere già espresso sull'Atto del Governo n. 161, con la sola eccezione delle seguenti:

"L'articolo 5 riconduce la deducibilità dei costi cosiddetti *black list* al loro valore normale. Appare opportuno che la relazione illustrativa chiarisca che, trattandosi di un contesto internazionale, il valore normale a cui si fa riferimento è definito sulla base delle linee guida dell'OCSE."

"L'articolo 10 (ovvero le disposizioni modificate dallo stesso, quale ad esempio l'articolo 11 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239) dovrebbe introdurre un meccanismo per evitare un adeguamento tardivo della lista rispetto all'entrata in vigore delle convenzioni che prevedano un adeguato scambio di informazioni. Occorrerebbe, in particolare, prevedere un aggiornamento periodico, a cadenza non superiore ai sei mesi, della lista in questione.";

considerato inoltre che:

il Governo ha accolto osservazioni aggiuntive contenute nel parere della Camera, volte sia a meglio disciplinare il regime transitorio relativo ad alcune delle previsioni normative contenute nel decreto legislativo, sia a fornire elementi interpretativi ulteriori per alcune altre di tali previsioni;

il Governo ha dato seguito a una osservazione della Commissione della Camera favorevole all'introduzione di regimi agevolativi temporanei per favorire l'attrazione di capitale umano «qualificato» introducendo un regime fiscale speciale per lavoratori impatriati;

il Governo ha introdotto ulteriori modifiche al decreto legislativo, aventi per lo più caratteri di coordinamento o finalità di chiarezza interpretativa, che in alcuni casi tuttavia, in modo non conforme con un corretto *iter* legislativo, si presentano come innovative in quanto non trovano rispondenza in nessuna delle osservazioni effettuate dalle commissioni:

e che in particolare

all'articolo 1, si introduce una nuova possibilità di ricorrere all'accordo preventivo per i soggetti che aderiscono al regime di adempimento collaborativo, ai fini della definizione del valore normale delle operazioni con soggetti localizzati in paesi *black list*;

all'articolo 5 viene modificato il comma 3, disponendosi che per le cessioni di immobili e di aziende nonché per la costituzione o il trasferimento di diritti reali sugli stessi l'esistenza di un maggior corrispettivo rilevante ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap "non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito" ai fini delle imposte di registro o ipotecaria e catastale";

all'articolo 11, comma 3, è estesa la sospensione della tassazione in uscita anche ai trasferimenti da parte di una azienda non residente nel territorio di uno Stato di una parte o della totalità degli attivi collegati ad una stabile organizzazione, aventi ad oggetto una azienda o un ramo di azienda, verso altro Stato appartenente all'Unione europea ovvero aderente all'accordo sullo spazio economico europeo, che, nella prima versione era presentata come una novella all'articolo 166 del TUIR, con decorrenza dall'anno di imposta in corso alla data di entrata in vigore, mentre nello schema in titolo a carattere di norma interpretativa che, ai sensi dell'articolo 3 dello Statuto del contribuente, può avere effetti retroattivi.

Esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

le motivazioni portate per respingere l'osservazione espressa dalla Commissione relativamente all'articolo 10, volta a richiedere un aggiornamento periodico, a cadenza non superiore ai sei mesi, della lista relativa ai paesi che ammettono uno scambio di informazioni, sono ampiamente condivisibili, nell'ipotesi che si interpreti il suggerimento della Commissione come richiesta di un aggiornamento che limiti la discrezionalità necessaria a cui giustamente il Governo si appella. La richiesta della Commissione va invece nel senso di prevedere un aggiornamento periodico della lista, al solo scopo di evitare eccessivi ritardi e non ai fini di rendere questo aggiornamento un adempimento automatico. Si sottopone pertanto nuovamente all'attenzione del Governo l'osservazione in questione.

Con riferimento alle disposizioni introdotte in assenza di specifiche indicazioni parlamentari nel precedente *iter*, e che non sembrano motivate da ragioni di coordinamento, si osserva quanto segue:

all'articolo 5, comma 3, la Commissione propone la soppressione delle parole "anche se", introdotte rispetto al testo originario del decreto legislativo, in quanto esse renderebbero non più utilizzabile in via esclusiva, ai fini della valutazione dell'esistenza di un maggior corrispettivo, non solo il valore accertato, dichiarato e definito ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, ma anche qualsiasi altra valutazione circa "il valore" per le cessioni e le costituzioni e i trasferimenti considerati.

all'articolo 11 comma 3, valuti il Governo l'opportunità di confermare il carattere di novella all'articolo 166 del TUIR, ripristinando, in coerenza con quanto previsto per la disposizione di cui al comma 1, la decorrenza della stessa dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

Con riferimento al regime speciale per lavoratori impatriati, introdotto con il nuovo articolo 16, la Commissione sollecita una specificazione della finalità della norma. Se, come è presumibile anche in relazione ad altre esperienze estere, si vuole incentivare il trasferimento in Italia lavoratori con alte qualificazioni e specializzazioni, non presenti o non presenti in misura sufficiente sul territorio nazionale, e non si vuole correre il rischio di "spiazzare" semplicemente offerta qualificata interna (con presumibili delicati problemi di costituzionalità della norma) occorre che il concetto di "alta qualificazione o specializzazione" sia accuratamente precisato, come avviene in altri paesi, o direttamente, anche attraverso l'indicazione di specifici settori di attività, o indirettamente, attraverso la indicazione di parametri particolarmente elevati di retribuzione. Potrebbe inoltre essere valutata l'ipotesi che la concessione del beneficio sia subordinata ad un vaglio preventivo da parte dell'autorità fiscale.

In analogia con quanto già previsto dalla legge n. 238 del 2010, la Commissione suggerisce di prevedere un tempo minimo entro il quale il ritrasferimento della residenza o del domicilio fuori dell'Italia da parte del beneficiario degli incentivi fiscali comporti la decadenza dal diritto degli stessi, con recupero delle somme percepite in base al beneficio fruito, e le eventuali sanzioni conseguenti.

La Commissione suggerisce infine di assicurare la compatibilità delle disposizioni in commento con la disciplina comunitaria, chiarendo anche se i soggetti interessati dalle misure debbano risiedere nell'Unione europea oppure, in caso diverso, prevedere la normativa applicabile per l'ingresso e la permanenza in Italia di soggetti provenienti da Stati *extra* comunitari.

OMISSIS

Schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese (Atto n. 161-bis).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati, esaminato lo schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese (Atto n. 161-bis), trasmesso dal Governo dopo la seconda deliberazione preliminare del Consiglio di ministri;

segnalato positivamente come il Governo abbia recepito buona parte delle osservazioni contenute nel parere espresso il 18 giugno 2015 dalla Commissione Finanze della Camera sulla versione originaria dello schema di decreto;

evidenziata l'opportunità di favorire l'approvazione nei tempi più rapidi possibili del provvedimento, che attua un aspetto molto importante della delega per la riforma del sistema fiscale prevista dalla legge n. 23 del 2014, al fine di garantire la maggiore certezza e chiarezza della disciplina tributaria relativa alla determinazione del reddito e della produzione netta, nonché per sostenere l'internazionalizzazione degli operatori economici italiani;

rilevata comunque l'esigenza di rafforzare ed estendere le previsioni dell'articolo 16 dello schema di decreto, recante un regime fiscale per favorire il rientro in Italia di lavoratori ad alta qualificazione, introdotte in ottemperanza al numero 1) delle osservazioni contenute nel parere espresso dalla Commissione Finanze sulla versione originaria dello schema, esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

con riferimento all'articolo 16 dello schema di decreto legislativo, il quale introduce una disposizione fiscale di favore per i lavoratori i quali rivestono una qualifica per cui sia richiesta alta qualificazione o specializzazione e siano in possesso del titolo di laurea e che, non essendo stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti, trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato,

prevedendo che il reddito di lavoro dipendente di tali soggetti ivi prodotto concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al settanta per cento del suo ammontare, con la finalità di attrarre in Italia lavoratori dotati di elevate competenze tecniche, provveda il Governo:

a) a ridefinire i soggetti indicati al comma 1, lettera d), prevedendo quali destinatari della disposizione i lavoratori che rivestono ruoli direttivi ovvero in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione, individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo;

b) a estendere il regime di cui al comma 1 anche ai soggetti di cui all'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 238, le cui caratteristiche, anche anagrafiche, siano definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo e, conseguentemente, a coordinare le previsioni Pag. 93 dell'articolo 16 con quelle della citata legge n. 238 del 2010, come modificate dall'articolo 10, comma 12-*octies*, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, nonché con quelle di cui all'articolo 44 del decreto-legge n. 78 del 2010, n. 78, come modificate dall'articolo 1, comma 14, della legge n. 190 del 2014;

c) a prevedere che il regime di cui al comma 1 si applichi non in via temporanea, ma a regime, operando in capo ai contribuenti che trasferiscano la propria residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, per il periodo di imposta in cui tale trasferimento avviene e per i quattro periodi di imposta successivi;

d) a prevedere che il regime agevolativo di cui al predetto articolo 16 abbia una particolare intensità nelle aree svantaggiate, nelle quali il rientro di lavoratori a più alta qualificazione può avere effetti particolarmente significativi ai fini del recupero del ritardo nello sviluppo.